

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Latina, depositato in data 24.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2020 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Latina ha rigettato l'opposizione presentata da [REDACTED], cittadino serbo, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Latina in data 4.4.2018.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che: l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente non era fondata, in quanto era stato negato a quest'ultimo il rinnovo del premezzo di soggiorno e che sussistevano, dunque, i presupposti di pericolosità sociale di cui all'art. 13, comma due, lett. c, t.u. imm., per procedere all'espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

2. Il provvedimento, pubblicato il 24.7.2018, è stato impugnato da [REDACTED] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'omessa pronuncia del giudice di pace sul profilo della denunciata violazione dell'art. 7 della direttiva 2008/115/CE. Si evidenzia come il ricorrente avesse rappresentato l'assenza di circostanze ostative alla concessione di un termine per la partenza volontaria e che, ciò nonostante, il giudice di pace non si era pronunciato sulla detta doglianza.

2. Con il secondo mezzo si articola, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi, e ciò con particolare riferimento al profilo dei legami familiari in Italia e a quello dell'assenza di pericolosità sociale del ricorrente che non consentivano l'espulsione del cittadino straniero.



3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di violazione dell'art. 8 CEDU e 28, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 5, lett. b, 7, comma 2, 9 e 14 direttiva 115/2008/CE e degli artt. 17 e 18 direttiva 86/2003/CE.

4. E' fondato il secondo motivo di censura, limitatamente al mancato profilo della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, motivo il cui accoglimento assorbe anche le ulteriori doglianze articolate nei restanti motivi sopra ricordati.

4.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019).

Tale valutazione è stata completamente omessa nel provvedimento impugnato.

4.2 Deve invece ritenersi inammissibile l'ulteriore censura, articolata sempre nel secondo motivo, relativa alla mancata valutazione della situazione familiare del ricorrente, posto che sul punto il giudice del merito ha espresso una valutazione in fatto (parenti residenti in Serbia), che non è stata correttamente censurata con il ricorso introduttivo.

4.3 Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.




P.Q.M.

accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Latina, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16.1.2020

Il Presidente

Maria Giovanna C. Sambito



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
H 31 MAR 2020 31 MAR 2020

il Cancelliere
L. ANDREA